



*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
**ISTITUTO COMPRESIVO “LOREDANA CAMPANARI”**  
Via Monte Pollino, 45 - 00015 Monterotondo (RM)  
Distretto 32 – Ambito 12- Cod. Mecc. RMIC88700G – Cod. Fiscale 97198510584  
☎ 0690085460 ☎ fax 069004032 @ [rmic88700g@istruzione.it](mailto:rmic88700g@istruzione.it)

### CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I Consigli di Classe per l'ammissione alla classe successiva prenderanno in esame:

- Il progresso rispetto alla situazione di partenza;
- Obiettivi del curriculum esplicito: profitto nelle discipline;
- Obiettivi del curriculum trasversale: metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche;
- Obiettivi del curriculum implicito: frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto;
- Risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla scuola.

Nel caso di ammissione alla classe successiva con voto insufficiente portato a sei decimi, deliberato a maggioranza, al fine di dare una corretta informazione all'alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento disciplinare, verrà consegnato alle famiglie un modulo con il programma da svolgere autonomamente, per colmare le lacune e superare le difficoltà riscontrate.

Premesso che si concepisce la non ammissione come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e adeguati ai ritmi individuali, evento di cui le famiglie devono essere tempestivamente informate e a cui l'alunno deve essere accuratamente preparato, l'ipotesi della non ammissione deve essere formulata dal C.d.C. entro il mese di maggio e comunicata per iscritto alla famiglia, in modo da consentire la dovuta preventiva informazione e poter condividere un eventuale piano di recupero individuale delle competenze per le quali l'alunno appare carente.

**Per la non ammissione alla classe successiva** si terrà conto dei seguenti fattori

- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi;
- presenza di 3-4 insufficienze gravi/gravissime;
- mancata acquisizione dei prerequisiti necessari per poter seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva;
- esiti insufficienti degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola, come risulta dai registri di classe, dai verbali dei consigli di classe; inadeguatezza e mancanza di efficacia del metodo di lavoro; scarso impegno e partecipazione;
- valutazione insufficiente del comportamento;
- validità di frequenza delle lezioni;
- frequenza non inferiore ai tre quarti dell'orario annuale.

Considerato che nell'A.S. i giorni di lezione nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono 171 (1026 ore di lezione per le classi a tempo normale di 30 ore settimanali), le assenze massime consentite nella Scuola Secondaria sono: 256,5 ore = 42,75 giorni.

Per gli alunni della sezione musicale il monte ore è pari a 33 ore settimanali (33 ore settimanali x 34,2 settimane = 1128,6 ore annuali) pertanto, il numero massimo di assenze consentite è di 282,15 ore. Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica né delle attività alternative a tale insegnamento, il monte ore è decurtato di 34,2 ore, pertanto il tetto massimo di assenze è 222,3 ore (per le sezioni con funzionamento a 30 ore).

In caso di inserimento di alunni provenienti dall'estero nel corso dell'anno scolastico, dal momento dell'iscrizione la frequenza deve essere stata di almeno  $\frac{3}{4}$  dell'orario scolastico della secondaria. Questi criteri quantitativi sono mitigati dalla possibilità per il Collegio dei docenti di prevedere " motivate deroghe in casi eccezionali", richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si contemplan:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).